



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 10 marzo 2026

Alla c.a.
del **Ministro dell'Università della Ricerca (MUR)**
On. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

della **Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)**
Prof.ssa Laura Ramaciotti
segreteria.crui@pec.it

del **Presidente del Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca**
Prof. Antonio Felice Uricchio
antonio.uricchio@anvur.it

e, p.c.

al **Segretario Generale**
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

al **Direttore generale**
della Direzione generale della didattica
e del personale delle istituzioni universitarie
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
Dott. Gianluca Cerracchio
dgididattica@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Mozione sulla proroga dell'attuazione del DM 1835 del 06-12-2024 e
sulla struttura del PF60

Adunanza del 10 marzo 2026.

VISTO il D.M. 1835 del 06/12/2024 che introduce nuove disposizioni in materia
di accreditamento, valutazione e ordinamento delle Università Telematiche, sancendo in



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

particolare il principio del ritorno all'obbligo di svolgimento degli esami di profitto e di laurea in presenza, al fine di garantire un adeguato rigore valutativo prevenendo il rischio al decadimento qualitativo del sistema di formazione superiore;

VISTO il DL n. 200 del 31/12/2025 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), attualmente in fase di conversione, che interviene sulle tempistiche di attuazione delle riforme universitarie e al cui interno sono in discussione emendamenti volti a introdurre rinvii temporali e specifiche deroghe (quali quelle per residenti all'estero o in zone di guerra) all'obbligo degli esami in presenza per gli atenei telematici;

VISTO il Decreto Interministeriale 17/04/2003 (c.d. Decreto Moratti-Stanca) che, nel dettare i criteri per l'istituzione e l'accreditamento dei corsi a distanza, all'articolo 5, comma 2, stabilisce testualmente che i titoli di studio rilasciati dalle Università Telematiche hanno il medesimo e identico valore legale di quelli rilasciati da Università pubbliche, sia statali che non statali, tradizionali, imponendo di conseguenza – per logica giuridica e costituzionale – che tale equiparazione nei diritti corrisponda a un'assoluta parità nei doveri e nel rigore dei controlli qualitativi;

VISTO il DPCM del 04/08/2023, recante la definizione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti (c.d. Percorsi da 60 CFU), il quale stabilisce rigorosi criteri di accreditamento iniziale e periodico a cura dell'ANVUR, imponendo esplicitamente che l'attivazione di tali percorsi e il limite massimo di immatricolazioni siano strettamente subordinati alla reale capacità formativa e logistica degli Atenei, nonché alla concreta disponibilità di posti per lo svolgimento dei tirocini diretti in presenza presso le istituzioni scolastiche;

PREMESSO che il sistema universitario italiano si fonda sul riconoscimento del valore legale dei titoli rilasciati da tutte le istituzioni universitarie accreditate, statali e non statali, e che tale principio richiede che siano garantiti standard effettivamente equivalenti in termini di qualità della didattica, adeguatezza delle risorse, sostenibilità dei percorsi formativi e tutela degli studenti, indipendentemente dalla natura giuridica o dalla modalità di erogazione della formazione;

PREMESSO che le Università Telematiche operano a tutti gli effetti come enti di diritto privato, spesso strutturate sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.) o controllate da grandi fondi di investimento internazionali (parere Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 2427/2018 del 26 ottobre 2018). In quanto tali, esse rispondono a precise logiche aziendali e di mercato, divergendo radicalmente dalla natura pubblica e senza scopo di lucro che caratterizza il sistema accademico statale;

PREMESSO che la normativa vigente in materia di percorsi di formazione iniziale da 60 CFU (PF60) prevede un tetto massimo alla contribuzione studentesca, lasciando tuttavia ai singoli Atenei ampia discrezionalità nella determinazione dell'importo effettivo; e che tale assetto ha spesso condotto all'applicazione di contributi



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

prossimi al limite massimo consentito (fino a 2.500 euro), con limitate differenziazioni tra gli Atenei e tra le diverse condizioni economiche degli studenti, con il rischio di trasformare un passaggio obbligato per l'accesso alla professione docente in un significativo onere economico;

PREMESSO che nella definizione dell'offerta formativa complessiva e nella determinazione del contingente di posti autorizzati per l'accesso ai Percorsi Formativi da 60 CFU (PF60), il sistema tiene conto della capacità formativa dichiarata dagli Atenei accreditati, statali e non statali, inclusi quelli telematici;

PREMESSO che nel mese di febbraio 2024, l'Università di Bologna ha deliberato e applicato un sistema di tassazione progressiva in base all'ISEE per l'iscrizione ai Percorsi Formativi abilitanti. Tale modello ad oggi prevede che ogni studente versi una o due rate, calcolate in maniera progressiva in base alla fascia ISEE di appartenenza, in modo del tutto analogo alla tassazione per i corsi di laurea ordinari

CONSIDERATO che la qualità della formazione universitaria richiede modelli didattici fondati sull'interazione diretta tra docenti e studenti, sull'aggiornamento continuo dei contenuti in relazione all'attività di ricerca, sul confronto critico e su attività seminariali e laboratoriali che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti al processo di apprendimento;

CONSIDERATO che il modello erogativo tipico degli atenei telematici – basato spesso su videolezioni pre-registrate, materiali standardizzati e valutazioni a risposta multipla – non risulta equiparabile o paragonabile per profondità, aggiornamento e rigore metodologico alla didattica fruibile in presenza presso le Università pubbliche. Quest'ultima si fonda sulla partecipazione attiva, sull'aggiornamento continuo basato sulla ricerca del docente, sul lavoro laboratoriale e sull'interazione costante in tempo reale;

CONSIDERATO che l'università rappresenta storicamente una comunità accademica fondata sulla condivisione dei saperi, sul confronto critico e sulla partecipazione attiva alla vita scientifica e culturale dell'Ateneo. L'esperienza universitaria non si esaurisce nella mera fruizione di contenuti didattici, ma si sviluppa attraverso l'interazione diretta tra studenti e docenti, il confronto tra pari, la partecipazione ad attività seminariali, laboratoriali e di ricerca e la vita della comunità accademica nel suo complesso;

CONSIDERATO che l'istruzione universitaria, per la sua rilevanza costituzionale e per la funzione pubblica che svolge, deve restare orientata in via prioritaria alla qualità della formazione, alla libertà della ricerca, alla crescita critica delle studentesse e degli studenti e alla promozione delle pari opportunità. Per tale ragione, gli assetti organizzativi, gestionali ed economici delle istituzioni accademiche devono essere coerenti con la prevalenza della finalità formativa e scientifica, e non si ritiene accettabile che le logiche di profitto vadano ad incidere negativamente sulla qualità della didattica, sull'investimento nella ricerca e sulla piena tutela del diritto allo studio.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

CONSIDERATO che l'applicazione di una contribuzione fissa e particolarmente elevata, relativamente ai PF60, non parametrata alla condizione economica delle studentesse e degli studenti, si pone in contrasto con i principi costituzionali di equità, accessibilità e pari opportunità che devono orientare l'accesso alla formazione universitaria e alla professione docente. L'assenza di meccanismi di modulazione legati all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nonché di adeguate misure di sostegno economico, trasforma un percorso abilitante necessario in un onere sproporzionato, incidendo soprattutto sui neolaureati e sui lavoratori precari del mondo della scuola che non sono in grado di permettersi una tale contribuzione senza condizioni di privilegio di partenza.

CONSIDERATO che tale impostazione aggrava ulteriormente la cronica e drammatica carenza di personale docente stabilizzato all'interno del sistema scolastico nazionale e rischia di incidere negativamente sulla capacità del sistema scolastico di rispondere in modo efficace e tempestivo al fabbisogno di personale docente. Qualora i percorsi abilitanti risultino economicamente gravosi e insufficientemente programmati rispetto alle esigenze reali delle scuole, l'accesso all'abilitazione è destinato a divenire più lento e selettivo, ostacolando sia l'ingresso di migliaia di giovani laureati sia la stabilizzazione di docenti precari già presenti nel sistema. Ciò contribuisce a mantenere criticità nell'assegnazione delle cattedre e a compromettere, in prospettiva, la continuità didattica degli studenti.

CONSIDERATO che la pluralità dei modelli organizzativi presenti nel sistema universitario richiede che il quadro regolatorio garantisca condizioni sostanzialmente omogenee di qualità e rigore formativo. Tale asimmetria può sfociare nel paradosso per cui l'ottenimento di un indebito vantaggio competitivo è direttamente subordinato al pagamento di rette esorbitanti. A fronte del medesimo valore legale dei titoli rilasciati, devono essere assicurati standard comparabili in termini di requisiti di docenza, modalità di verifica degli apprendimenti, sostenibilità dei percorsi formativi e tutela degli studenti, evitando l'emergere di asimmetrie strutturali tra le diverse istituzioni accademiche.

CONSIDERATO che il modello adottato dall'Università di Bologna, ripreso da Parma e altri atenei, rappresenta un precedente istituzionale essenziale in quanto dimostra l'assoluta fattibilità tecnica e amministrativa di vincolare i costi dei PF60 alla reale capacità contributiva e può essere considerato un modello da applicare per tutto il territorio nazionale. Per arrivare all'obiettivo della gratuità totale si ritiene infatti che un passo importante sia giungere all'applicazione integrale della "No Tax Area", garantendo una progressività reale basata sull'ISEE sull'intero importo del percorso, in ciascun ateneo;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

a maggioranza

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

A) IN MERITO AL D.M. 1835 DEL 06/12/2024 (Riforma Telematiche)

- al MUR di garantire una piena e uniforme applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento degli esami di profitto e di laurea, evitando ulteriori deroghe o proroghe che possano determinare difformità tra istituzioni universitarie. A fronte del medesimo valore legale dei titoli, è infatti necessario che le modalità di verifica finale assicurino standard equivalenti di rigore, affidabilità e tracciabilità su tutto il territorio nazionale;
- il rafforzamento del sistema di accreditamento e valutazione della qualità, affinché esso assicuri, per tutte le istituzioni universitarie, standard effettivamente comparabili in termini di docenza, qualità della didattica, sostenibilità dei percorsi, investimenti in ricerca e adeguatezza dei presidi organizzativi e strutturali, nel principio secondo cui al medesimo valore legale dei titoli devono corrispondere pari garanzie sostanziali per studentesse e studenti;
- si propone di rafforzare il ruolo dell'ANVUR nella definizione di indicatori specifici per la valutazione della didattica erogata a distanza, con particolare riferimento alla qualità dei materiali didattici, all'interazione docente-studente e alla verifica dell'apprendimento;
- l'avvio di una riforma del settore universitario telematico volta a rafforzare trasparenza, qualità e controllo sugli assetti proprietari e di governance, limitando l'ingresso incontrollato di fondi d'investimento speculativi, prevenendo derive meramente finanziarie e garantendo che l'offerta formativa resti coerente con l'interesse generale, il diritto allo studio e la tutela delle pari opportunità.

B) IN MERITO ALLA STRUTTURA DEL PF60

- Con riferimento ai Percorsi Formativi abilitanti da 60 CFU (PF60), si ritiene necessario avviare una riflessione complessiva sul modello attualmente vigente. Tali percorsi rappresentano infatti uno snodo decisivo per l'accesso alla professione docente e, più in generale, per il rinnovamento generazionale del sistema scolastico italiano. In quanto passaggio obbligato per l'ingresso nella professione, essi non possono tradursi in un ulteriore fattore di selezione economica né in un aggravio sproporzionato dei costi a carico delle studentesse e degli studenti.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario avviare con urgenza un processo di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

revisione del sistema, fondato su alcuni principi cardine:

- **accessibilità economica**, attraverso una significativa riduzione della contribuzione a carico degli studenti, con un sistema progressivo, con l'obiettivo di superare i costi che rischiano di configurarsi come una barriera all'accesso alla professione docente, attraverso l'immediata previsione, tramite apposito intervento normativo, di una tassazione progressiva dei Percorsi Formativi da 60 CFU (PF60) e 30 CFU, con un massimale che non superi il 30% della tassazione per i corsi di laurea ordinari. Si auspica la gratuità del PF60 per garantire un accesso realmente universale e non selettivo alla formazione iniziale;
- **piena integrazione con il sistema del diritto allo studio universitario (DSU)**, prevedendo specifiche forme di sostegno economico e borse di studio dedicate;
- **rafforzamento del ruolo del sistema universitario pubblico** nell'erogazione dei percorsi, quale garanzia di qualità, uniformità degli standard formativi e trasparenza nella determinazione dei costi. L'erogazione da parte di soggetti privati è quindi strutturalmente incompatibile con gli standard di cui sopra, dal momento in cui il loro modello è fondato su logiche di profitto;
- **equità e pari opportunità di accesso**, affinché la formazione iniziale dei docenti sia effettivamente aperta tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza;
- **definizione di un sistema strutturato di programmazione nazionale** dei posti nei percorsi abilitanti, basato sul fabbisogno effettivo di personale docente del sistema scolastico, elaborato congiuntamente dal MUR e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di evitare squilibri tra capacità formativa, numero di abilitati e reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

Alla luce dell'urgenza della questione, si chiede al Ministero dell'Università e della Ricerca di attivare tempestivamente un tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), finalizzato ad avviare un percorso di revisione normativa dei PF60, volto a rendere tali percorsi pienamente coerenti con i principi del diritto allo studio, dell'equità di accesso e della responsabilità pubblica nella formazione delle future generazioni di docenti.

Il rafforzamento indifferibile di principi generali uniformi sull'assicurazione di qualità, validi per tutte le istituzioni universitarie non statali, in particolar modo le telematiche, evitando abusi, relativi alle modalità di verifica del profitto e di conseguimento del titolo, affinché siano garantiti standard omogenei di rigore, trasparenza, tracciabilità e affidabilità, coerenti con il valore legale dei titoli e con la tutela della qualità del sistema universitario nazionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani